

**La volontà di adesione
all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA,
prima che l'adesione stessa venga formalizzata con deliberazione di Giunta o di
Consiglio Comunale, può essere espressa con
la sottoscrizione e l'invio alla sede sociale dell'ANPCI presso
FEDERBIM in Viale Castro Pretorio 116 00185 ROMA
della seguente scheda di adesione**

ADESIONE
All'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA
per la tutela delle popolazioni e dei Comuni
inferiori a 5000 abitanti

- per tutelare e difendere le popolazioni che ancora vivono nei Piccoli Comuni
- per la tutela ed il presidio del territorio e delle nostre risorse
- per non cancellare, ma valorizzare la cultura, la storia e le tradizioni della nostra gente
- per dare pari dignità a tutti i cittadini
- per tutelare le autonomie locali, fondamentale principio di libertà
- per dare più voce ai Piccoli Comuni

SI ADERISCE

All'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia A.N.P.C.I. per la tutela delle popolazioni e dei Comuni inferiori a 5000 abitanti.

Data:

IL SINDACO
(timbro Comune e firma)

**STORIA DELLA NASCITA
DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLI COMUNI**

La storia della nascita dell'Associazione dei Piccoli Comuni d'Italia inizia nell'autunno dell'anno 1996 quando il Governo Prodi, ANCI purtroppo consenziente, estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti la tesoreria unica. Ma questa storia la racconteremo nel prossimo numero.

Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia - SEDE NAZIONALE C/O FEDERBIM: Viale Castro Pretorio, 116
00187 Roma - Tel. 06 49 41 617 - Fax 06 444 529 - www.anpci.it - PRES.ZA: Marsaglia (CN) - Tel. 0174 78 71 12

Proposta di legge

Modifica all'art. 51 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. L.vo 18.08.2000 n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di Sindaco nei Comuni sotto i 5000 abitanti e di Presidente della Provincia.

"Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale"

La lunga e complessa riforma dell'ordinamento delle Autonomie Locali, avviata con la legge 142/90 e modificata da una lunga serie di disposizioni legislative integrative, modificative e correttive, ha registrato l'ennesima modifica con la pubblicazione del Dec. Lgs. 267/2000, la quale all'art. 51, comma 2, ha confermato il divieto per i Sindaci di essere eletti per un terzo mandato consecutivo, mentre ha eliminato, come già previsto dall'art. 11, comma 11, del Dec. Lgs. 265/99 "il divieto di terzo mandato per gli assessori"

La nuova legge, disattendendo le aspettative della totalità degli amministratori, non ha esteso la possibilità di terzo mandato per i Sindaci.

Vorremmo ricordare che svolgere le funzioni di Sindaco, soprattutto nei Piccoli Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, diventa sempre più difficili ed impegnativo. Più

che un onore è un onere in quanto il Sindaco in tali Comuni svolge funzioni non solo politico - amministrative, ma diventa il primo e sovente unico rappresentante dello Stato al quale il cittadino si rivolge per qualunque problema in materia civile, amministrativa, economica e sociale. Ricoprire tale carica nei piccoli Comuni è oramai diventata una missione alla quale molti primi cittadini sono chiamati dalla carenza di ricambio generazionale e dalla sempre maggiore disaffezione dei cittadini vero l'impegno politico.

Rinunciare, obbligatoriamente per legge, e non per mancanza di consenso, alla professionalità ed esperienza di migliaia di Sindaci che da anni servono con onesta dedizione i cittadini è una decisione che può comportare un deficit di efficienza, ma soprattutto un deficit di democrazia in quanto si limita a priori la libertà di scelta degli elettori.

Qualora si ritenesse comunque che il divieto della immediata rieleggibilità di un Sindaco dopo due mandati consecutivi

possa essere giusto, legittimo, opportuno o condivisibile, sarebbe auspicabile verificare se tale divieto non contrasti con l'art. 51 della Costituzione, creando una chiara differenza di trattamento fra le varie cariche elettive.

In considerazione di quanto sopra, auspichiamo che per le ragioni sopra esposte, in ordine prioritario, l'abolizione del divieto della immediata rieleggibilità dei Sindaci nei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, attraverso l'approvazione del seguente emendamento al Dec. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

All'art. 51, comma 2, del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267, prima delle parole "che ha ricoperto per due Mandati consecutivi la carica di Sindaco vengano anteposte le seguenti parole "nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti":

Ringrazio per l'attenzione che sarà riservata alla presente, porgendo distinti saluti.

15 novembre 2000. Sindaci dei Piccoli Comuni in ricevimento dal Santo Padre



